



Bozen/ Bolzano, 18.11.2024

Bearbeitet von / redatto da:

Kilian Bedin

Tel. 0471 411884

Kilian.Bedin@provinz.bz.it

Baukollegium

Collegio costruttori

Handelskammer-Verzeichnis

Camera di Commercio-ALBO

SHV - Südt. Vereinigung der Handwerker und
Kleinunternehmen (SHV)

CNA - Unione Provinciale degli Artigiani e delle
Piccole Imprese

LVH - Landesverband der Handwerker

APA - Associazione Provinciale dell'Artigianato

Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol

Unione Commercio turismo servizi Alto Adige

Verband der Selbständigen Südtirol

Confesercenti Alto Adige

Unternehmerverband Südtirol

Assoimprenditori Alto Adige

Südtiroler Gemeindeverband Genossenschaft

Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano Società Cooperativa

Bezirksgemeinschaften

Comunità Comprensoriali

Stadtwerke Meran

ASM Merano

Stadtwerke Brixen

ASM Bressanone

SEAB

Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV)

Unione Albergatori e Pubblici Esercenti

SWR - Südtiroler Wirtschaftsring

Economia Alto Adige

Südtiroler Bauernbund

Südtiroler Sanitätsbetrieb

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

**Ministerialdekret vom 4. April 2023: RENTRI**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach der Einführung des neuen nationalen Abfallverfolgungssystems (RENTRI) wird es für angebracht gehalten, das als Anhang beigefügte Rundschreiben zu erlassen, um einige Neuerungen des Systems zu erläutern.

Mit freundlichen Grüßen

Amtsdirktor/ Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Anhang: Neuerungen des Abfallnachverfolgungssystems RENTRI

Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz veröffentlicht ist:
<http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogener-daten.asp>

Decreto ministeriale 4 aprile 2023: RENTRI

Gentili Signore ed Egregi Signori,

di seguito all'avvenuta del nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) si reputa opportuno emanare la presente circolare che trovate in allegato, indicante taluni aspetti di novità recati dal sistema.

Distinti saluti

Allegato: aspetti di novità recati dal sistema nazionale di tracciabilità RENTRI

In base al nuovo Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi informiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link:
<http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp>

II RENTRI: principali aspetti

Com'è noto in seguito al DM 4 aprile 2023, n. 59 recante il «Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (o RENTRI) ai sensi dell'art. 188-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ss.mm.ii. », sono state poste le regole in materia di tracciabilità sui flussi di rifiuti gestiti dai soggetti obbligati, ciò con riferimento alla produzione/detenzione dei medesimi rifiuti sino al sito di loro trattamento.

Il RENTRI è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in sinergia con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) di cui all'art. 212 del cit. D.Lgs. n. 152 del 2006 ss.mm.ii (TUA), grazie anche all'infrastruttura informatica delle Camere di Commercio.

Il RENTRI viene attuato (*in progress*) con più decreti ministeriali (direttoriali) e con il supporto tecnico-operativo dell'Albo, nel confronto con le associazioni di categoria e coinvolgendo altri soggetti.

Il RENTRI integra altre procedure e strumenti di tracciabilità, quali sono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e altri ancora. Il sistema è interfacciato con la anagrafica (registro imprese) e le autorizzazioni (ANGA; Catasto telematico dei rifiuti di cui all'art. 189 TUA e Registro operazioni di recupero).

L'iscrizione avviene esclusivamente in via telematica (portale RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'ANGA) entro il 30 aprile di ogni anno.

L'art. 14 del D.M. n. 59/2023 prevede che il contributo annuale e i diritti di segreteria siano versati da ciascun iscritto per ciascuna Unità Locale.

Iscrizioni e tempistiche:

Più esattamente le iscrizioni avvengono con la seguente tempistica per i sottotitoli soggetti:

- a) dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: per chi effettua l'attività di gestione dei rifiuti (c.d. "gestori") e per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- b) dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- c) dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: per tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.

Per i soggetti tenuti all'utilizzo dei Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri cronologici di carico e scarico il 14 dicembre 2024 è l'ultimo giorno di loro utilizzo.

Con riguardo alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico i soggetti esclusi sono:

- imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 C.C. con un volume di affari anno non superiore a ottomila euro; sono esenti altresì dal MUD;
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (in conto proprio) ex art. 212, comma 8 TUA;
- imprese e gli Enti produttori iniziali con < 10 dipendenti, per i soli rifiuti non pericolosi, compresi quelli prodotti da attività di costruzione e demolizione, nonché da attività di scavo (in questi casi di costruzione e demolizione e scavo vedasi: art. 184, comma 3, lett. "b" e artt. 189, comma 3 – MUD - e 190, comma 1 - per il registro.-
- centri di raccolta per i rifiuti non pericolosi;
- professionisti intellettuali non inquadrati in una organizzazione di impresa (es. singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, ecc.) che producono nell'esercizio della loro professione dei rifiuti pericolosi. In questo caso il FIR tiene luogo del registro ex art. 11 Legge n. 29/2006 e sono esclusi anche dal MUD.

Rimangono, tra altre, le specifiche discipline sul registro cronologico di carico e scarico per:

- piccoli produttori di rifiuti (produzione annua non superiore a 20 tonn. rifiuti non pericolosi e 4 tonnellate per rifiuti pericolosi) per l'art. 190, comma 7 del TUA: laddove deleghino le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi sono questi a provvedere ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni, ecc.;
- i soggetti esercenti attività di cui ai codici ATECO 96.02.01; 96.02.02; 90.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli codice EER 18.01.03* (aghi, siringhe, oggetti taglienti usati): possono diversamente adempiere (art. 190, comma 6) ovvero:
 - a) con la conservazione per 3 anni del FIR o dei documenti sostitutivi ex art. 193 TUA o;
 - b) con la conservazione per 3 anni del documento di conferimento rilasciato dal raccoglitore di questi rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta (il che vale anche per la comunicazione al Catasto ovvero per il MUD);
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in una organizzazione di Ente o di impresa, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere:
 - a) con la conservazione per 3 anni del FIR o dei documenti sostitutivi ex art. 193 TUA o;
 - b) con la conservazione per 3 anni del documento di conferimento rilasciato dal raccoglitore di questi rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta (il che vale anche per il MUD);
- centri di raccolta: sono esclusi gli obblighi per le operazioni di gestione dei rifiuti non pericolosi, mentre per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e scarico può effettuarsi contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti dal centro, in via cumulativa per ciascun codice EER (art.190, comma 9);
- imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 C.C., quali produttori iniziali di rifiuti pericolosi e con un volume di affari annuo superiore a ottomila euro: possono adempiere all'obbligo sempre ex art. 190, comma 6 del TUA:
 - a) con la conservazione per 3 anni del FIR o dei documenti sostitutivi ex art. 193 o;
 - b) con la conservazione per 3 anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che raccoglie i rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta (il che vale anche per il MUD).

Sono esclusi dal FIR:

- i trasporti dei rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuati dal produttore iniziale dei rifiuti urbani;
- i gestori del servizio pubblico (SPL) dei rifiuti, non però per i trasporti effettuati al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali il gestore effettua il SPL;
- i trasporti dei rifiuti speciali non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario < 5 volte anno e per non più di 30 chilogrammi o 30 litri cadauno;
- i trasporti di rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. "a" TUA, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del SPL di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta ex art. 183, comma 1, lett. "pp" del TUA, con i quali sia stata stipulata una apposita convenzione. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di 5 volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 chilogrammi o di 30 litri.

I soggetti obbligati al RENTRI possono delegare per la iscrizione e la trasmissione dei dati:

- le proprie associazioni di categoria, imprenditoriali o società di servizio di loro emanazione;
- il gestore del servizio della raccolta pubblica;
- il circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1 lett. "pp" del TUA organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la PA e le associazioni imprenditoriali, ecc.

Con riguardo al TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI SPECIALI pericolosi e non pericolosi:

- Gli Enti e le imprese «produttori iniziali» di rifiuti (autoprodotti di cui all'art.8, comma 1b del DM n.120/2014) sono tenuti all'iscrizione semplificata alla categoria 2-*bis* dell'Albo, fermo restando che le operazioni di trasporto «costituiscono parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti».

Nel caso dei rifiuti urbani (ed *ex* assimilati di cui agli allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV^a del TUA) permane la possibilità di conferire i propri rifiuti urbani non pericolosi ai Centri di Raccolta comunali, come pure al gestore del servizio pubblico laddove abbia istituito gli appositi e specifici servizi, nelle forme e nelle modalità dianzi indicate e come dagli Accordi di Programma attuativi delle disposizioni provinciali agevolative, più esattamente:

- a) da parte dei produttori dei rifiuti urbani (utenze domestiche e utenze non domestiche);
- b) i soggetti esercenti le attività di cui ai codici ATECO 96.02.01; 96.02.02; 90.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli codice EER 18.01.03* (aghi, siringhe, oggetti taglienti usati) per i quali ultimi, essendo rifiuti pericolosi, si richiama la specifica procedura. Non rientrano in questa categoria i rifiuti sanitari di cui all'art. 184, comma 3, lett. "h" del TUA;
- c) gli agricoltori, salvo per i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 codice civile (vedasi anche la nota in calce agli allegati L-*quater* e L-*quinquies* cit.) che rimangono rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lett. "a" del TUA);
- d) i produttori dei rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-*quater*, escludendosi quelli prodotti nell'ambito di attività di impresa (lett. b-*sexies*) del TUA che rimangono rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lett. "b").

Si confida di aver con la presente sinteticamente illustrato gli adempimenti conseguenti all'avvento del RENTRI in relazione al TUA, nonché quali possano essere le forme agevolative di gestione degli adempimenti in parola, come pure per il conferimento al SPL da parte dei produttori di rifiuti speciali non pericolosi, ovvero del conferimento ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lett. pp) previa la stipula di una apposita convenzione¹.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha specificato che fino al 15 febbraio 2026 ci saranno (rispetto al sistema derivante dal più volte citato DM n. 59) modifiche alle procedure operative dei FIR per il tramite decreti direttoriali del medesimo MASE.

Rimane che questa Provincia Autonoma continuerà a seguire, proattivamente, nell'interesse del proprio territorio e operatori, l'evoluzione della disciplina attuativa del RENTRI, riservandosi ogni altra iniziativa modificativa della normativa nazionale, come pure del riconoscimento delle specificità provinciali.

¹ Per le aziende che conferiscono al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lett. "pp" TUA la comunicazione MUD è effettuata dal gestore del circuito e non dall'impresa, limitatamente alle quantità che gli sono state conferite (art. 189, comma 4 TUA).